

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
ASSOCIAZIONE MUSICALE CLASSICALMUSIC



Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il 28/06/2024 alle ore 19.00, presso la sede dell'Associazione Musicale Classicalmusic, in Rimini via Lucio Lando, 45, c.f. 91146440408 e p.iva 04120240405 a seguito di regolare convocazione si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Musicale Classicalmusic, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente Alberto Casadei dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Giovanna Salvatori.

Il Presidente constata la presenza dell'intero organo amministrativo Alberto Casadei, Franco Benedetto Morri, Giovanna Salvatori e i seguenti associati:

Claudio Casadei, Miresa Turci, Franco Guarnieri, Monica Boschetti, Cristina Macchiavelli, Ambra Casadei.

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente, ed atta a deliberare.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno:

- Integrazioni da apportate allo statuto per iscrizione Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS), sezione APS, come richiesto dall'ufficio RUNTS, commentandone gli articoli da integrare art.2, art. 3, art. 7.

Il Presidente da lettura all'assemblea di nuovo testo di statuto (Allegato A) ne illustra le variazioni, apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n.6; contrari n.0; astenuti n.0.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 20:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)

Il Presidente 8 LUG, 2024 al n. 1644 serie II

Alberto Casadei e riscossi euro --- con F24/F23 del --- Il Segretario Giovanna Salvatori


Il FUNZIONARIO WILFREDTO
William Farnedi

Atto esente da imposta di bollo ex art. 82 D.Lgs. 117/2017





Allegato A

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale "ClassicAllMusic - APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche (Codice del Terzo settore), una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione: "Classic All Music - APS", con sede legale nel Comune di Rimini in provincia di Rimini operante senza fini di lucro.

L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'Associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a) Favorire, organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, conferenze, concorsi, saggi, concerti, musical master-class sia nazionali che internazionali ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica;
- b) Promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, di musica leggera, classica, lirica, etnica, rock, jazz, coordinandone le attività;
- c) curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, bande musicali, cori, bands, big bands, orchestre da camera, orchestre sinfoniche, filodrammatiche e similari per al diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- d) Attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazione con Enti Pubblici e privati, associazioni e/o scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- e) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri; realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- f) promuovere iniziative pubbliche e private nei campi della cultura della storia, della didattica e tecnica musicale, nonché la produzione, la stampa e la diffusione, attraverso qualunque mezzo di produzione tecnica ritenuto idoneo, di partiture, trascrizioni, composizioni, filmati. CD e anche con la promozione, istituzione e/o gestione di centri dedicati e musei;
- g) avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;

- h) sviluppare attività di consulenza verso terzi al fine di promuovere la progettazione culturale, nazionale ed internazionale, sul territorio;
i) promuovere, organizzare e gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, lezioni-concerto, laboratori di musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages, spettacoli itineranti ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale sia tra gli adulti che i giovani;
- j) Collaborare con artisti, esperti o altro personale specializzato per il compimento degli obiettivi statutari;

Le attività dell'associazione, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte principalmente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi tramite l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dal Codice del Terzo settore.

Ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

Art. 3 – Membri dell'Associazione

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, all'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro, il numero degli altri enti di terzo settore o senza scopo di lucro aderenti non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli aderenti è illimitato.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'Organo di Amministrazione può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificarne l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato in forma scritta entro sessanta giorni; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

L'iscrizione a libro soci costituisce formale accettazione della domanda

Sono eleggibili a cariche sociali tutti i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 4 (quattro) mesi, per le cariche che comportino responsabilità civili, o verso terzi, sono eleggibili i soci che hanno raggiunto la maggiore età.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro



I soci esclusi non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e frequentare le sue strutture;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari,
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Revisione legale dei conti;
- l'Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 7 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi solo per atti che non possano comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 2 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate in forma cartacea o in via informatica a mezzo lettera, fax, e-mail spedita /divulgata al recapito risultante dal libro degli associati, mediante avviso affisso alla sede dell'associazione, mediante avviso sul sito o nella pagina Facebook, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:



- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - approva eventuali regolamenti;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
 - delibera su tutto quanto viene ad essa demandato dalla legge, dallo Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 8 - L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il

primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successivi, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo di Amministrazione.



Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- predisporre il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- predisporre l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- individua le attività diverse di cui all'ultimo comma dell'art. 2 che precede.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di Amministrazione è convocato con comunicazione scritta da inviarsi cinque giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l'Organo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri.

Di regola è convocato ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

La riunione dell'Organo di Amministrazione può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - L'Organo di Revisione legale dei conti

L'Organo di Revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e ha funzioni di controllo amministrativo. L'Organo di Revisione legale dei conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. L'Organo di Revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 11 - Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 13 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 6 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o

al 5% del numero degli associati, limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito Regolamento adottato dall'organizzazione.



Art. 14 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 15 - Assicurazione dei volontari

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Rimini, 28/06/2024

IL PRESIDENTE
Alberto Gasadei

IL SEGRETARIO
Giovanna Salvatori